

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **MARROCCO**

Disposizioni in favore dei genitori di figli con disabilità grave

Presentata il 4 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia si stima ci siano circa 67.000 bambini fragili che convivono con una disabilità grave. Spesso questi bambini hanno bisogno di una presenza costante, di qualcuno che se ne occupi a tempo pieno, il che rende impossibile coniugare lo svolgimento di un’attività lavorativa con tale attività di cura e assistenza. Ciò diventa ancora più complesso quando il nucleo familiare è monoparentale, comportando altresì l’impossibilità di versare i contributi previdenziali necessari a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. La presente proposta di legge si prefigge di intervenire in tal senso, introducendo misure volte a sostenere la « fragilità » dei familiari anche quando interviene la perdita del figlio con disabilità.

In particolare, all’articolo 1, si prevede, a decorrere dall’anno 2026, il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa già pre-

vista dall’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021, 2022 e 2023, che prevede che a uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti.

All’articolo 2 si prevede la concessione di un contributo denominato « assegno sociale di reversibilità » in favore del genitore a basso reddito in caso di decesso di figlio con disabilità grave, in aggiunta all’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Infine, all’articolo 3 si inseriscono i genitori superstiti di figli con disabilità grave tra le categorie protette che accedono alle quote di riserva del collocamento obbligatorio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo in favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli aventi una disabilità grave)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziata per un importo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 8 agosto 1995, n. 335, e disposizioni in materia di assegno sociale di reversibilità)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – *(Assegno sociale di reversibilità in favore del genitore superstite di un figlio con disabilità grave)* – 1. In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in caso di decesso di un figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il genitore convivente, privo di reddito o con reddito inferiore ai limiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della presente legge ha diritto, su domanda, a una prestazione economica assistenziale continuativa aggiuntiva, denominata "assegno sociale di reversibilità".

2. L'assegno sociale di reversibilità è corrisposto nella stessa misura e con le stesse modalità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Il diritto all'assegno sociale di reversibilità spetta ai soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e che dimostrino di aver convissuto con il figlio disabile per almeno

cinque anni nei dieci anni precedenti il decesso.

4. L'assegno sociale di reversibilità non è cumulabile con altri redditi, con trattamenti pensionistici diretti o indiretti di importo pari o superiore al limite previsto per l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, né con altre prestazioni assistenziali di carattere continuativo aventi natura analoga, fatto salvo l'assegno sociale medesimo.

5. Il beneficio di cui al comma 1 decade qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 3. Nel caso in cui all'esito di verifiche o controlli emerga il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti o il superamento dei limiti reddituali previsti, il beneficio di cui al medesimo comma 1 è immediatamente revocato, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo di cui all'articolo 3-bis della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite di spesa, è destinata all'erogazione del contributo di cui all'articolo 3-bis della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa medesimo e in caso di superamento, anche in via prospettica, il beneficio è ridotto proporzionalmente fino all'occorrenza della somma stanziata.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « per tali cause, » sono inserite le seguenti: « della lavoratrice o del lavoratore che ha interrotto la propria attività lavorativa per assistere, con carattere di continuità, un figlio convivente con disabilità grave in caso di decesso dell'assistito ».

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

